

CIRCOLARE 81/12

Da: **DANNI E RETI**

A: Agenzie in gestione libera e in economia  
Struttura Commerciale Territoriale  
Struttura Territoriale Sinistri  
Ispettori Amministrativi e Tecnici  
Uffici di Sede

Milano, 6 dicembre 2012

Oggetto: **Articolo 22 del Decreto Legge n° 179 del 18 ottobre 2012 – impatti sulle polizze in portafoglio**

Facendo seguito alla circolare n° 75/2012 con cui abbiamo fornito le regole di comportamento da adottare per le nuove emissioni effettuate a partire dal 20.10.2012, in quest'occasione focalizziamo l'attenzione sugli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 del decreto in oggetto sul portafoglio Auto in essere.

Le indicazioni dettagliate nel seguito troveranno peraltro recepimento sugli applicativi di emissione con un rilascio informatico dedicato entro i primi dieci giorni del mese corrente .

**1. Polizze in scadenza di annualità dal 1° gennaio 2013**

Come già anticipato nella predetta circolare, le polizze con garanzia RC Auto in scadenza di annualità dal 1° gennaio 2013, in adempimento degli obblighi imposti dal Decreto Legge n° 179/2012, saranno interessate dalla modifica del testo contenuto nella lettera di accompagnamento dell'attestato di rischio che quindi riporterà:

*“Infine, Le ricordiamo che - come previsto dall'art. 22 del Decreto Legge nr. 179/2012 del 18/10/2012 - a partire dalla prossima scadenza di annualità al Suo contratto saranno applicate le seguenti disposizioni:*

*Polizza che prevede il tacito rinnovo*

*La clausola contrattuale che prevede il tacito rinnovo è da intendersi nulla a partire dalla prima scadenza di annualità successiva al 31/12/2012.*

*La polizza cesserà pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.*

*Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo rc auto che Lei eventualmente stipulerà e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.*

*Polizza che non prevede il tacito rinnovo*

*Cesserà automaticamente alla scadenza annuale senza alcun obbligo di disdetta.*

*Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo rc auto che Lei eventualmente stipulerà e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.”*

Da ciò deriva che il tacito rinnovo perde efficacia per i contratti con garanzia RC Auto in scadenza dal 1° gennaio 2013.

### 1.1 Le scelte effettuate dalla Compagnia

In questo nuovo scenario la Compagnia ha adottato le seguenti decisioni:

- le garanzie di polizza continueranno ad essere operanti fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza della polizza
- le polizze senza la clausola di tacito rinnovo, nonché quelle per le quali la clausola di tacito rinnovo ha perso efficacia, saranno oggetto di regolare quietanzamento alla scadenza contrattuale.

Con queste misure la Compagnia intende perseguire il duplice obiettivo:

- ✓ di evitare qualsiasi disagio o aggravio a carico del Cliente
  - a. potrebbe verificarsi il caso del Cliente che, per “abitudine” e per carente informazione, ricordi di avere a sua disposizione ancora quindici giorni di copertura dopo la scadenza contrattuale; la perdita di efficacia del tacito rinnovo potrebbe quindi esporlo direttamente in caso di sinistro
  - b. il quietanzamento della polizza mantiene inalterate condizioni contrattuali, fattori di determinazione del premio RC Auto e consente l’applicazione della plafonatura
- ✓ di non impattare sull’operatività agenziale in quanto, in virtù del perfezionamento della quietanza, non è necessaria l’emissione di un nuovo contratto.

#### 1.1.1 Operatività delle garanzie fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza della polizza

Riepiloghiamo la casistica relativa all’applicabilità o meno dell’ulteriore operatività delle garanzie:

polizze singole => i 15 giorni operano per le polizze

- ✓ con garanzia RC Auto emesse o sostituite dal 20.10.2012 con clausola di assenza della tacita proroga
- ✓ con le sole garanzie CVT emesse o sostituite dal 20.10.2012 con clausola di assenza della tacita proroga
- ✓ con garanzia RC Auto in scadenza dal 1° gennaio 2013 per le quali la clausola di tacito rinnovo ha perso efficacia

=> i 15 giorni **NON** operano per le polizze

- ✓ con garanzia RC Auto emesse ante 20.10.2012 senza tacita proroga e con scadenza di annualità fino al 31.12.2012
- ✓ con le sole garanzie CVT emesse ante 20.10.2012 senza tacita proroga

polizze libro matricola => i 15 giorni operano per le polizze

- ✓ con garanzia RC Auto emesse o sostituite dal 20.10.2012 con clausola di assenza della tacita proroga\*
- ✓ con le sole garanzie CVT emesse o sostituite dal 20.10.2012 con clausola di assenza della tacita proroga\*
- ✓ con garanzia RC Auto in scadenza dal 1° gennaio 2013 per le quali la clausola di tacito rinnovo ha perso efficacia

=> i 15 giorni **NON** operano per le polizze

- ✓ con garanzia RC Auto emesse ante 20.10.2012 senza tacita proroga con scadenza di annualità sia fino al 31.12.2012 che dal 1° gennaio 2013 in poi

- ✓ con le sole garanzie CVT emesse ante 20.10.2012 senza tacita proroga

\* a meno che in fase di autorizzazione all'assunzione o al rinnovo del contratto l'Assistenza Tecnica Auto, in considerazione della particolarità del rischio, ne venga esclusa la concedibilità; a tale scopo gli applicativi sono stati adeguati per la gestione del duplice regime della clausola che esclude il tacito rinnovo con o senza l'ulteriore periodo di copertura di quindici giorni

#### Polizze "5 giorni"

=> i 15 giorni **NON** operano

- ✓ tutte le polizze "5 giorni", comprese quelle stipulate prima del 20.10.2012, sono già tutte senza tacito rinnovo e per esse non verrà concessa l'ulteriore operatività delle garanzie dopo la scadenza del contratto.

### 1.1.2 Quietanzamento

- Le quietanze saranno modificate prevedendo sulla parte del talloncino per l'Agenzia la raccolta della firma del Cliente dopo la seguente frase:  
*"Si concorda che il contratto viene rinnovato per un ulteriore anno alle stesse condizioni contrattuali di quello precedente."*
- Le appendici di pagamento del premio, cioè le quietanze che contengono l'offerta della garanzia di Assistenza Stradale, riporteranno nel testo della garanzia offerta la seguente frase: *"Si concorda, inoltre, che il contratto è rinnovato per un ulteriore anno."*; inoltre non prevederanno alcuna firma aggiuntiva rispetto a quelle attualmente previste.

Con la firma della quietanza/appendice il Cliente, quindi, manifesta esplicitamente la propria volontà di dare prosecuzione al rapporto contrattuale alle medesime condizioni contrattuali di quello rinnovato.

Il pagamento e la sottoscrizione del titolo consentono, pertanto, di dare prosecuzione al rapporto assicurativo senza interruzioni e mantenendo invariati giorno e mese di decorrenza e scadenza del contratto.

Più in dettaglio:

- ✓ non cambia il numero di polizza
  - ✓ vengono mantenute le garanzie in corso eccezion fatta, nel caso dell'appendice, per l'implementazione della garanzia di Assistenza Stradale
  - ✓ rimane invariato il prodotto in corso e l'eventuale edizione di prodotto, quindi le condizioni contrattuali
  - ✓ non è necessario consegnare nuovamente il fascicolo informativo né ricercare nuovamente l'adeguatezza del contratto. Ciò non vale naturalmente nel caso dell'appendice contenente l'offerta della garanzia di Assistenza Stradale; infatti in questo caso tra le varie clausole che il Cliente firma sull'appendice c'è già – ma non è cambiato nulla rispetto ad oggi – la firma relativa all'integrazione dell' "adeguatezza" e quella relativa alla consegna del fascicolo informativo nei casi in cui non fosse stato già stato consegnato prima (per es. formulazione dell'offerta per una polizza che ha in corso solo l'RCA => necessità di consegnare il fascicolo CVT)
- 
- ✓ il premio RC Auto viene aggiornato in virtù della tariffa in vigore alla scadenza e successivo rinnovo esplicito
  - ✓ se in polizza è presente l' "Adeguamento Automatico del capitale assicurato e del premio", la quietanza riporta l'aggiornamento dei predetti valori (capitale e premi)

- ✓ per la garanzia Eventi Sociopolitici e naturali eventualmente presenti sul contratto viene adeguato il premio se soggetto alla revisione di cui alla circolare n° 93/2010.

**Attenzione:**

- l'Agenzia deve aver cura di far firmare la quietanza o l'appendice e custodire il talloncino in quanto è l'unica copia del documento che rimane alla Compagnia.
- decorsi i quindici giorni successivi alla scadenza del titolo, l'Agenzia dovrà stipulare un nuovo contratto;  
potrà, tuttavia, incassare la quietanza/appendice anche successivamente solo in casi del tutto particolari e comunque dopo aver adeguatamente informato il Cliente sul diritto a stipulare un nuovo contratto con nuove date di decorrenza e scadenza; infatti, perfezionando la quietanza/appendice in luogo della stipula di una nuova polizza, la scadenza annuale non viene prorogata di tanti giorni quanti quelli intercorrenti fino pagamento ma le date rimangono invariate.

**N.B.** Le quietanze non verranno generate per le polizze interessate dalle campagne di disdetta: in questi casi infatti continuerà ad essere sempre necessaria, come ora, l'emissione di un nuovo contratto per l'assunzione delle uniche garanzie per le quali è possibile la ripresa.

### **1.2 Testi di stampa**

Come anticipato dalla circolare n° 75/2012 gli applicativi sono stati aggiornati per la stampa direttamente in polizza del testo in virtù del quale per la polizza senza tacito rinnovo le garanzie saranno operanti fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo che sarà eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

**Non è più necessario, pertanto, il rilascio di alcun allegato.**

### **1.3 Sostituzioni**

In occasione della sostituzione di contratto troveranno applicazione le seguenti indicazioni:

- ✓ per le polizze con garanzia RC Auto gli applicativi propongono sulla sostituita il mantenimento del tacito rinnovo, se presente sulla sostituita; se tuttavia è già intervenuta la scadenza contrattuale dal 1° gennaio 2013 in poi la sostituzione proporrà solo l'assenza del tacito rinnovo perché il tacito rinnovo avrà perso efficacia
- ✓ per le polizze con le sole garanzie CVT gli applicativi propongono sulla sostituita il mantenimento del tacito rinnovo, se presente sulla sostituita, anche successivamente alla scadenza contrattuale intervenuta dal 1° gennaio 2013 in poi; per queste polizze, infatti, non operano i divieti del Decreto Legge n° 179/2012.

Si ricorda che è sempre possibile, in qualsiasi momento della vita del contratto, sostituirlo e modificare la clausola passando da con a senza tacito rinnovo.

## 2. Altre indicazioni

### 2.1 Norme tariffarie

In conseguenza delle nuove disposizioni di legge è stato necessario intervenire sulle Norme Tariffarie per eliminare le parti contenenti i riferimenti alla polizza di durata superiore all'anno che, ricordiamo, è inibita dal 20.10.2012.

Abbiamo allegato alla circolare le pagine oggetto di correzione che vi preghiamo di sostituire a quelle corrispondenti delle Norme Tariffarie distribuite in forma cartacea, in quanto non verrà effettuato un nuovo invio della versione aggiornata.

Abbiamo, peraltro, provveduto a sostituire sulla intranet agenziale e sul sito della Compagnia i file esistenti con quelli riportanti le correzioni in questione.

### 2.2 Sanzione amministrativa per mancata esposizione del contrassegno assicurativo

Riteniamo utile precisare che la concessione dell'ulteriore copertura di quindici giorni dopo la scadenza del contratto senza tacito rinnovo non sottrae il Cliente dall'obbligo di esposizione del contrassegno secondo quanto imposto dall'art.181 del nuovo codice della strada.

L'obbligo dell'esposizione del contrassegno e quello dell'assicurazione sono infatti due obblighi distinti e ciascuno sanzionabile per la propria parte: i quindici giorni sicuramente tutelano il Cliente solo rispetto al secondo dei predetti obblighi.

Cordiali saluti.

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.  
Divisione LA PREVIDENTE



## **NORME COMUNI**

<p><b>SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI</b></p>
---

**N.B.** Tutti i premi indicati nelle pagine seguenti sono comprensivi del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (pari al 10,5%) e del Contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada; non comprendono invece le imposte (pari al 12,5% da applicare sul premio al netto del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale, salvo diversa aliquota deliberata dalla Provincia ai sensi del D.LGS. n° 68 del 6 maggio 2011).

**Importo del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale:**

**premio RCA di seguito indicato x 0,0950226**

<p><b>Unità di misura legali</b></p>
--------------------------------------

In ottemperanza al decreto ministeriale 29/10/2009 (emesso in attuazione della Direttiva europea n. 2009/3/CE) e alle normative comunitarie e nazionali in materia di applicazione del “Sistema internazionale delle unità di misura” (SI), sulla base delle indicazioni finora emerse, sono state specificate - in abbinamento alle unità di misura correnti (es. mese, quintale, tonnellata) - anche quelle “legali” (es. giorni, kg).

<p><b>Variabile tariffaria “sesso”</b></p>
--

Ai fini della determinazione dei premi assicurativi non viene più considerata la variabile tariffaria “sesso”, così come è stato previsto dalla Sentenza dell’1/3/2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 5 paragrafo 2 della Direttiva 2004/113/CE.

<p><b>D.L. 179/2012</b></p>
-----------------------------

<p><b>I paragrafi contrassegnati da asterisco (*) contengono parti eliminate che non sono piu’ in vigore dal 20/10/2012 per effetto del D.L. 179/2012</b></p>
---

**NORME TARIFFARIE**  
**1° DICEMBRE 2012**  
**PRODOTTI AUTO E RETAIL / Motor**

---

**1. DURATA DEI CONTRATTI (\*)**

~~Salvo quanto previsto al successivo punto 3, Non sono ammesse durate maggiori di un anno (360 gg) più frazione. La frazione di anno deve costituire il periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.~~

**2. POLIZZE DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO**

Per le polizze di durata inferiore ad un anno si applica un premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia con una **maggiorazione pari al 15% del premio annuo.**

Per i veicoli appartenenti al Settore V ed i Ciclomotori per trasporto di cose e per usi speciali/trasporti specifici del Settore IV, la maggiorazione da applicare sul premio RCA è invece pari al 30% del premio annuo.

Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi [180 giorni].

**3. POLIZZE DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO PIU' FRAZIONE (\*)**

~~E' ammessa la stipulazione di contratti di durata superiore ad un anno (360 gg) più frazione nel caso di veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore.~~

~~In questi casi la durata del contratto assicurativo può essere pari a quella del contratto di Leasing od a quella di ammortamento fermo che il Certificato ed il Contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per il quale è stato pagato il premio.~~

**4. PREMIO E FRAZIONAMENTO (\*)**

I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dal Contraente, ad eccezione delle imposte.

Sono ammessi i seguenti frazionamenti del premio: Trimestrale, Quadrimestrale e Semestrale.

In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata è inferiore al minimo stabilito dalla Tariffa.

~~E' ammesso il pagamento anticipato del premio per periodi superiori all'anno nel caso di stipulazione di contratti che assicurano veicoli a motore locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. In questi casi ai premi annuali saranno applicati i seguenti sconti sul corrispondente premio di tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto:~~

**NORME TARIFFARIE**  
**1° DICEMBRE 2012**  
**PRODOTTI AUTO E RETAIL / Motor**

---

premio anticipato di almeno 24 mesi [720 giorni] e fino a 29 mesi [870 giorni]	sconto del 1,5%
premio anticipato di oltre 29 mesi [870 giorni] e fino a 35 mesi [1.050 giorni]	sconto del 2%
premio anticipato di oltre 35 mesi [1.050 giorni] e fino a 41 mesi [1.230 giorni]	sconto del 2,7%
premio anticipato di oltre 41 mesi [1.230 giorni] e fino a 47 mesi [1.410 giorni]	sconto del 3,1%
premio anticipato di oltre 47 mesi [1.410 giorni] e fino a 53 mesi [1.590 giorni]	sconto del 3,5%
premio anticipato di oltre 53 mesi [1.590 giorni] e fino a 59 mesi [1.770 giorni]	sconto del 4%
premio anticipato di oltre 59 mesi [1.770 giorni]	sconto del 4,6%

In tutti i casi, il premio deve essere riscosso anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione. Se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Per questi contratti, per quali è necessario richiamare le appendici assicurative di vincolo riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione, **non è ammessa la tacita proroga.**

**5. TARGHE PROVA**

*(autorizzazione per la circolazione di prova – Art. 98 del Codice della Strada)*

Per le Targhe Prova la tariffa da applicare è la Tariffa Fissa senza tuttavia l'applicazione del Peius in caso di sinistro. A seconda del veicolo cui la Targa Prova si riferisce, si applicano le seguenti condizioni tariffarie:

a. Veicoli in genere

- . Massimale minimo EUR 6.000.000,00 per sinistro
- . Si applica il premio previsto dalla **Tariffa Fissa** per gli autocarri conto proprio di peso complessivo a pieno carico / massa massima da oltre 70 q.li [7.000 kg] a 120 q.li [12.000 kg] ridotto del 25%;

b. Autoveicoli in genere

- . Massimale minimo EUR 6.000.000,00 per sinistro
- . Si applica il premio previsto dalla **Tariffa Fissa** per gli autocarri conto proprio di peso complessivo a pieno carico / massa massima da oltre 70 q.li [7.000 kg] a 120 q.li [12.000 kg] ridotto del 25%;

c. Motoveicoli e ciclomotori

- . Massimale minimo EUR 6.000.000,00 per sinistro
- . Si applica il premio previsto dalla **Tariffa Fissa** per i motocarri di cilindrata da oltre 150 a 250 cc aumentato del 20%;

d. Rimorchi in genere

- . Massimale minimo EUR 6.000.000,00 per sinistro
- . Si applica il 3% del premio previsto dalla **Tariffa Fissa** per gli autocarri conto proprio di peso complessivo a pieno carico / massa massima da oltre 70 q.li [7.000 kg] a 120 q.li [12.000 kg]

**NORME TARIFFARIE**  
**1° DICEMBRE 2012**  
**PRODOTTI AUTO E RETAIL / Motor**

---

**8. VEICOLI DI INTERESSE STORICO (Registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT [Albo Auto storiche FIAT], Italiano ALFA ROMEO, Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri [Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.], e Registro Storico Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana) (\*)**

a) Contratti di durata pari a 10 giorni

(Codice Convenzione AJ440)

Per i veicoli iscritti in uno dei sopracitati registri vengono applicati i seguenti premi:

<i>MASSIMALI</i>	<i>PREMIO PER AUTOVETTURE</i>	<i>PREMIO PER MOTOCICLI</i>
EUR 7.746.853,49 per sinistro	<b>EUR 33,60</b>	<b>EUR 26,30</b>
EUR 10.329.137,98 per sinistro	<b>EUR 33,80</b>	<b>EUR 26,50</b>

b) Contratti di durata superiore a 10 giorni ma di durata inferiore ad un anno

(Codice Convenzione AJ440)

Nel caso di contratti di durata superiore a 10 giorni ma di durata inferiore ad un anno si applicano i premi calcolati come al punto 2 - Polizze di durata inferiore ad un anno - fermi restando i premi minimi e massimi riportati al successivo punto c).

c) Contratti di durata uguale ~~e superiore~~ ad un anno

(Codice Convenzione Divisione Milano, Italia, La Previdente: M0300 - Codice Convenzione Divisione Nuova MAA: B2600. **Solo per il portafoglio; non sono possibili nuove emissioni dopo il 31.08.2011**)

**Autovetture**

Per:

autovetture iscritte in un registro ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT (Albo Auto Storiche Fiat), Italiano ALFA ROMEO, Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.);

- autovetture non iscritte in alcuno dei sopracitati registri ma con almeno 30 anni dalla data di costruzione ed il cui proprietario sia iscritto ad un club federato ASI rivolto alle autovetture; sconto del **45%** sulla Tariffa in vigore, con l'applicazione di un premio minimo di **EUR 110** ed un premio annuo massimo di **EUR 290**.

Per le rimanenti autovetture si applica la tariffa in vigore.

**Motocicli e motocarrozette**

Per:

- motocicli e motocarrozette iscritte in un registro ASI, Registro Storico Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana o del Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.);
- motocicli e motocarrozette non iscritte in alcuno dei sopracitati registri ma con almeno 20 anni dalla data di costruzione ed il cui proprietario sia iscritto ad un club federato ASI

# NORME TARIFFARIE

## 1° DICEMBRE 2012

### PRODOTTI AUTO E RETAIL / Motor

---

impedite capacità motorie rientrano nei Settori I e II.

#### 11. **TARGHE PARTICOLARI**

I premi relativi ai veicoli targati, EI, AFI, CC, CD, CFS (Corpo Forestale dello Stato), CF (Corpo Forestale per le regioni a Statuto Speciale), CRI, DPC (Protezione Civile), EE, FTASE, RSM, SCV, SMOM, UN, UNP e UNT vengono determinati sulla base della relativa **targa**, indipendentemente dalla residenza/sede legale del proprietario/locatario.

Per i veicoli targati RSM, SCV, UN, UNP e UNT i premi di tariffa vanno applicati al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.; pertanto, al fine di ottenere i premi che devono essere applicati per tali targhe occorre moltiplicare i premi elencati nella tariffa RCA per il **coefficiente 0,9049774**. Per i veicoli targati AFI i premi RCA non sono soggetti ad imposte pertanto i premi che devono essere applicati per tali targhe sono quelli netti, indicati nella tariffa RCA.

#### 12. **RISCHI RISERVATI ALLA DIREZIONE (\*)**

##### **Libri Matricola**

Sono **Riservate alla Direzione** le seguenti emissioni di polizze Libro Matricola:

- nuovi contratti con numero di applicazioni, **al momento dell'emissione ed in corso di contratto**, superiore a 200 veicoli;
- contratti con numero di applicazioni, **al momento dell'emissione**, inferiore a 15 veicoli.

Per i seguenti rischi la determinazione delle tariffe da applicare, per la polizza Libro Matricola, è **Riservata alla Direzione**:

- ~~durata superiore all'anno (360 giorni);~~
- franchigie diverse da quelle indicate in tariffa;
- parchi di veicoli di proprietà di società di noleggio o che esercitano l'attività di locazione senza conducente;
- parchi di veicoli di proprietà di società che esercitano l'attività di leasing;
- parchi di autobus destinati a servizio di trasporto pubblico urbano;
- parchi di veicoli destinati a trasporti di immondizia e/o nettezza urbana in genere;
- polizze regolarmente disdettate dalla Compagnia.

##### **Altri contratti Riservati alla Direzione (polizze singole o Libro Matricola)**

Per i seguenti rischi la determinazione delle tariffe da applicare è **Riservata alla Direzione**:

- rischi con carattere di particolarità od eccezionalità che, in quanto tali, non sono contemplati nella tariffa;
- contratti la cui stipulazione avvenga in seguito allo svolgimento di una procedura pubblica di gara o in seguito a successiva trattativa privata qualora la gara non avesse avuto esito positivo nell'assegnazione del rischio;
- parchi superiori a 10 veicoli di proprietà dello stesso Ente, destinati a servizio di trasporto pubblico urbano o extraurbano o a trasporti di immondizia e/o nettezza urbana in genere o di proprietà di una stessa Azienda Ospedaliera;
- trasporto, anche occasionale, di sostanze radioattive;
- assicurazione sulla patente;
- copertura assicurativa per massimali superiori a quelli indicati in tariffa;
- nuovi contratti di durata non superiore a 5 giorni per veicoli usati posti in circolazione da

**NORME COMUNI**  
**PER**  
**NATANTI, IMBARCAZIONI,**  
**MOTORI AMOVIBILI**

**1. SCONTO PER PREMIO ANTICIPATO(\*)**

~~E' ammesso il pagamento anticipato del premio per periodi superiori all'anno nel caso di stipulazione di contratti che assicurano natanti locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. In questi casi ai premi annuali saranno applicati i seguenti sconti sul corrispondente premio di tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto:~~

<del>premio anticipato di almeno 24 mesi [720 giorni] e fino a 29 mesi [870 giorni]</del>	<del>sconto dell'1,5%</del>
<del>premio anticipato di oltre 29 mesi [870 giorni] e fino a 35 mesi [1.050 giorni]</del>	<del>sconto del 2%</del>
<del>premio anticipato di oltre 35 mesi [1.050 giorni] e fino a 41 mesi [1.230 giorni]</del>	<del>sconto del 2,7%</del>
<del>premio anticipato di oltre 41 mesi [1.230 giorni] e fino a 47 mesi [1.410 giorni]</del>	<del>sconto del 3,1%</del>
<del>premio anticipato di oltre 47 mesi [1.410 giorni] e fino a 53 mesi [1.590 giorni]</del>	<del>sconto del 3,5%</del>
<del>premio anticipato di oltre 53 mesi [1.590 giorni] e fino a 59 mesi [1.770 giorni]</del>	<del>sconto del 4%</del>
<del>premio anticipato di oltre 59 mesi [1.770 giorni]</del>	<del>sconto del 4,6%</del>

~~In tutti i casi, il premio deve essere riscosso anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione. Se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Per questi contratti, per quali è necessario richiamare le appendici assicurative di vincolo riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione, **non è ammessa la tacita proroga.**~~

**2. FRAZIONAMENTO DEL PREMIO**

E' ammesso il frazionamento del premio solo per i natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone.

**3. SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO**

Non è consentita la sospensione della garanzia RCA in corso di contratto.

**4. APPLICAZIONE DEGLI SCONTI TECNICI E DEI SOVRAPPREMI**

Nel caso di più sconti tecnici e sovrappremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.